

STATUTO ASSOCIAZIONE CULTURALE "BASILICATA CULTURE"

Disposizioni generali

Art. 1 - Denominazione

È costituita l'Associazione culturale, indipendente, aconfessionale, apartitica denominata "**BASILICATA CULTURE**". L'Associazione non persegue fini di lucro.

Art. 2 - Sede

L'Associazione ha sede a Tito (Potenza), in Via Roma n.2.

È consentita l'istituzione di sedi secondarie nonché la modifica della sede nazionale previa deliberazione del Consiglio Direttivo.

In conformità ai principi dell'Associazione può essere deliberata la costituzione di sedi locali o di sezioni nazionali in altri Paesi, delegando uno o più soci a rappresentare l'Associazione.

Art. 3 - Durata

L'Associazione "**BASILICATA CULTURE**" ha durata illimitata. L'Associazione può essere sciolta con deliberazione dell'Assemblea straordinaria con voto favorevole della maggioranza dei soci presenti.

Art. 4 - Logo

L'Associazione "**BASILICATA CULTURE**" è rappresentata dal seguente logo:



Art. 5 - Principi e finalità

L'Associazione affonda le proprie radici in un'idea di cultura intesa nel suo significato più ampio, nobile e completo, e nella ferma convinzione che una progettualità fondata su nuovi modelli, nuovi oggetti, nuovi prodotti, nuovi servizi, nuovi valori, nuove funzioni, nuove necessità e nuove esperienze possa e debba trovare adeguati spazi e forme di realizzazione.

Alla luce di ciò l'Associazione persegue obiettivi di carattere culturale e si propone di ideare e realizzare iniziative ed eventi volti a creare condizioni nuove per attivare processi di progettazione e trasformazione collettiva.

Si propone altresì di realizzare progetti finalizzati a promuovere lo studio, l'approfondimento e la riflessione in relazione a tematiche di peculiare rilevanza culturale, storica, economica, civile e sociale.

L'Associazione è industria culturale, luogo di analisi e proposta. È mediazione critica tra società, comunità culturale, operatori economici, istituzioni e politiche nel solco di una progettualità creativa con radici profonde nell'economia della conoscenza.

Particolare rilevanza assume per l'Associazione l'idea di un paesaggio culturale, fatto di luoghi, storie, tradizioni, produzioni agroalimentari, come quello straordinario offerto dalla Basilicata, fortemente connotato eppure disconnesso, incapace di offrirsi in una chiave armonica e sistemica. Tale patrimonio, inteso dall'Associazione nella sua accezione più vasta, è da censire, connettere, promuovere e rendere fruibile.

Art. 6 – Finanziamento e risorse dell'Associazione

L'Associazione si finanzia attraverso le quote ed i contributi dei soci; attività marginali di carattere commerciale e produttivo; contributi per la partecipazione e l'organizzazione di iniziative ed eventi e con ogni altra entrata che, nel rispetto degli scopi statutari, concorra ad incrementare l'attivo sociale. Il patrimonio dell'associazione sarà inoltre costituito dai beni, mobili o immobili, che diverranno di proprietà dell'Associazione, da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio, da eredità, donazioni e legati pervenuti alla medesima, da erogazioni e contributi dello Stato, delle regioni, degli enti locali, di enti o istituzioni pubbliche e di qualsiasi ente privato.

Organi sociali

Art. 7 - Organi sociali

Sono organi dell'associazione: 1) Assemblea dei soci 2) Consiglio Direttivo 3) Presidente 4) Tesoriere 5) Segretario.

I membri degli organi dell'Associazione e comunque i titolari di cariche sono rieleggibili.

Art. 8 - Gli associati

Possono far parte dell'Associazione tutti i cittadini ambosessi e maggiorenni. Gli associati condividono gli scopi e i principi dell'Associazione e forniscono il proprio contributo in termini materiali, di idee, di professionalità e di competenze per la realizzazione delle sue finalità nel rispetto degli obiettivi da essa perseguiti.

Coloro che intendono far parte dell'Associazione possono presentare domanda scritta e motivata al Consiglio Direttivo dell'Associazione, che si riserva di accogliere o respingere la domanda. Le decisioni del Consiglio sono inappellabili e non necessitano di motivazione.

Gli associati si dividono in: a) fondatori; b) soci ordinari; c) soci onorari.

I soci fondatori costituiscono l'originario fondo di dotazione dell'Associazione e ne stabiliscono i criteri per l'adesione.

I soci ordinari aderiscono all'Associazione nel corso della sua esistenza. L'Associazione si riserva di conferire il titolo di socio onorario a coloro i quali sostengono con versamenti o contributi di carattere intellettuale e culturale le iniziative e i progetti realizzati.

Art. 9 - Diritti e doveri del socio

Ogni socio, aderendo all'Associazione, si impegna a versare le quote associative, ad osservarne lo Statuto, il regolamento interno e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali; a partecipare all'attività associativa in base alle proprie attitudini nell'ideazione, realizzazione e gestione delle diverse attività progettuali. Si impegna altresì ad agire lealmente e secondo le regole di buona condotta sia all'interno dell'Associazione che all'esterno, nel corso di tutte le fasi di realizzazione delle iniziative. I Soci in regola con il versamento delle quote associative hanno diritto di partecipare alle Assemblee. Hanno il diritto di voto per l'approvazione e le modifiche dello Statuto, degli Organi Direttivi dell'Associazione e per tutte le altre deliberazioni. Hanno il diritto di elettorato attivo e passivo.

All'atto dell'adesione all'Associazione il nuovo socio, mediante un modulo da compilare, fornisce i propri dati anagrafici e autorizza il trattamento degli stessi ai sensi del Decreto Legislativo nr. 196 del 30 giugno 2003 (Disposizioni in materia di protezione dei dati personali – privacy) per le sole finalità legate alle attività dell'Associazione, e dichiara di attenersi al presente Statuto, al regolamento interno ed alle deliberazioni degli Organi Sociali.

L'iscrizione dei soci ha validità annuale. La quota associativa non può essere trasferita a terzi o restituita.

La qualifica di socio decade per dimissioni volontarie, per causa di morte, per scioglimento dell'associazione o per deliberazione del Consiglio a seguito di comportamenti che violino le presenti norme e il regolamento interno o che gettino discredito sulle attività e sulla reputazione dell'Associazione e dei suoi membri.

L'esclusione del Socio è deliberata dal Consiglio Direttivo nei confronti del Socio che si sia reso insolvente verso l'Associazione, oppure abbia violato anche uno solo dei seguenti obblighi:

- osservanza dello Statuto, nonché di tutti gli adempimenti previsti a carico degli Associati dal presente atto costitutivo, dai regolamenti interni, dalle deliberazioni degli organi dell'Associazione
- regolare partecipazione alle assemblee
- armonica convivenza degli Associati secondo la comunanza degli scopi e degli ideali fissati dal presente Statuto, nonché la corretta esecuzione degli incarichi assunti nella funzione di organo sociale dell'Associazione

L'esclusione del Socio comporta la revoca di diritto degli eventuali incarichi assegnatigli dall'Associazione e l'assegnazione, ad opera dell'organo competente, del medesimo incarico ad altro Associato.

Art. 10 - L'Assemblea dei soci

L'assemblea rappresenta l'universalità degli associati.

È convocata e presieduta dal Presidente ed è indetta in modalità ordinaria almeno una volta all'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del rendiconto economico e finanziario e per l'esame del bilancio preventivo.

Le deliberazioni dell'Assemblea legittimamente adottate vincolano tutti gli associati, anche se non intervenuti o dissenzienti.

L'Assemblea si ritiene valida qualunque sia il numero dei soci presenti. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei soci presenti. In prima convocazione, l'Assemblea è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la maggioranza assoluta degli associati aventi diritto al voto.

Ogni associato dispone di un solo voto. L'associato può farsi rappresentare da un altro socio, purché abbia diritto al voto, mediante delega scritta; ogni associato delegato non può rappresentare più di due associati.

La convocazione dell'Assemblea può essere richiesta dal Consiglio Direttivo, e da almeno un terzo degli Associati in regola con il pagamento delle quote associative all'atto della richiesta,

che ne propongono l'ordine del giorno, in tal caso la convocazione è atto dovuto da parte del Consiglio Direttivo.

È prevista la convocazione di assemblee straordinarie qualora ne facciano richiesta due o più soci in forma scritta e motivata.

La convocazione dell'Assemblea e l'ordine del giorno vengono comunicati a tutti i soci almeno 7 giorni prima via telefono e/o via e-mail e/o fax.

Art. 11 - Compiti dell'Assemblea

L'Assemblea delibera sul bilancio consuntivo e preventivo, sugli obiettivi e gli indirizzi generali, sulla nomina degli organi, sulle modifiche dello statuto, sullo scioglimento dell'Associazione e le modalità di liquidazione del patrimonio.

Il Presidente del Consiglio Direttivo presiede l'Assemblea. In caso di assenza o impedimento, l'Assemblea nomina per acclamazione un Presidente con il solo compito temporaneo di presiederla. Il Presidente dirige e regola le discussioni e stabilisce le modalità e l'ordine delle votazioni.

Art. 12 - Verbalizzazione

Le deliberazioni adottate in Assemblea sono verbalizzate in forma riassuntiva dal Segretario dell'associazione. Il Presidente sottoscrive il verbale. Tutti i soci possono prenderne visione.

Art. 13 - Compiti del Consiglio

Il Consiglio Direttivo si compone di un minimo di cinque e di un massimo di sette membri (Consiglieri) eletti dall'Assemblea che ne nomina contestualmente anche il Presidente, il Tesoriere ed il Segretario.

Il Consiglio Direttivo rimane in carica 3 (tre) anni ed i suoi componenti sono rieleggibili.

Il Consiglio Direttivo ha i seguenti compiti:

- deliberare sulle domande di ammissione dei soci
- redigere il bilancio preventivo ed il rendiconto economico e finanziario contenente le singole voci di spesa e di entrata relative al periodo di un anno da sottoporre all'Assemblea
- fissare le date dell'Assemblea da indire almeno una volta all'anno e convocarla qualora lo reputi necessario o sia chiesto dagli Associati
- redigere gli eventuali regolamenti interni relativi all'attività sociale da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea degli Associati
- predisporre gli atti da sottoporre all'Assemblea
- definire i singoli progetti dell'Associazione e promuovere la costituzione di gruppi di lavoro
- vagliare le richieste di finanziamento dei progetti e individuare la forma proposta di finanziamento da indirizzare agli Enti competenti
- deliberare su ogni atto di carattere patrimoniale e finanziario, anche istituendo rapporti di credito o finanziari
- predisporre le campagne di sottoscrizione e, in generale, occuparsi dell'aspetto della comunicazione esterna al fine di veicolare e tutelare l'immagine dell'Associazione
- formalizzare le proposte per la gestione dell'Associazione
- attuare le finalità previste dallo statuto e l'attuazione delle decisioni dell'Assemblea degli Associati.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente.

La convocazione è fatta a mezzo telefonico o per posta elettronica o fax, da spedirsi a non meno di tre giorni dall'adunanza e, nei casi urgenti, con qualunque mezzo, in modo che i Consiglieri ne siano informati, almeno un giorno prima della riunione.

Le deliberazioni sono adottate a maggioranza. Il Consiglio direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei Consiglieri in carica e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità si procede ad una seconda votazione; in caso di parità anche in occasione della seconda votazione, si procede ad una terza votazione, in cui il voto del Presidente, in caso di parità, è dirimente.

Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta lo ritenga necessario, oppure se ne sia fatta richiesta da almeno due Consiglieri, senza formalità. I membri del Consiglio Direttivo non possono partecipare alla discussione ed alla votazione di delibere o provvedimenti afferenti questioni che li riguardano personalmente.

Le votazioni sono normalmente palesi. Sono, invece, segrete quando ciò sia richiesto da almeno due Consiglieri.

Art. 14 - Il segretario

Il Segretario assiste il Consiglio Direttivo, la Presidenza e l'Assemblea dei Soci, redige i verbali delle riunioni, assicura l'esecuzione delle deliberazioni e provvede al normale funzionamento burocratico. È altresì incaricato della conservazione e della tenuta dei documenti dell'Associazione. In caso di urgenza ed impedimento del Presidente, le funzioni dello stesso possono essere temporaneamente assunte anche dal Segretario.

Art. 15 - Il tesoriere

Il Tesoriere è responsabile della tenuta dei registri contabili e di gestione, cura gli incassi ed i pagamenti avvalendosi del conto corrente o del libretto bancario dell'Associazione.

Art. 16 - Il presidente

Il Presidente dirige l'Associazione e ne è il legale rappresentante in ogni evenienza.

Il Presidente è l'organo di rappresentanza legale dell'Associazione nei confronti dei terzi ed è il garante della fedele osservanza dello Statuto e dei regolamenti, dura in carica 3 (tre) anni ed è rieleggibile.

Art. 17 - Dipendenti e collaboratori

L'Associazione, nel perseguimento dei fini e degli scopi sociali, si avvale prevalentemente del lavoro autonomamente prestato dai propri associati. Gli amministratori e gli organizzatori possono ricevere corrispettivi o compensi in relazione alle attività svolte a favore dell'Associazione.

L'Associazione può altresì avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di collaborazioni, e può assumere lavoratori dipendenti, tutto ciò anche ricorrendo ai propri associati.

Art. 18 - Responsabilità

L'Associazione non assume alcuna responsabilità nei confronti dei propri Soci per qualsiasi danno subito o arrecato in occasione di manifestazioni od iniziative promosse dall'Associazione. L'Associazione si riserva il diritto di radiare coloro i quali tengano comportamenti non consoni allo spirito dell'Associazione durante le attività all'interno dell'assemblea e all'esterno.

Art. 19 - Rinvio

L'associazione è disciplinata dal presente statuto e dal regolamento interno. Per tutto quanto non stabilito nel presente statuto o per quanto stabilito in contrasto con le norme generali dell'ordinamento giuridico italiano, fanno sempre fede queste ultime e le disposizioni contenute le Codice Civile.

Rionero in Vulture, 30 novembre 2014

Letto, approvato e sottoscritto